



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 21 del 15/01/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicologia.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 15/01/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto esecutivo dal 25/01/2024

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicologia.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- l'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, con sede in Fisciano (SA), alla via Giovanni Paolo II 132, con nota prot. n. 0286575 del 26/09/2023, acquisita in data 06/12/2023 al prot. n. 35364/e, ha prodotto istanza di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera b) del *Regolamento per la stipula di convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2019, finalizzata a stipulare un accordo inerente lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicologia;
- tale istanza è stata corredata di apposita bozza di atto convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del *Regolamento per la stipula di Convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentoale;

Preso atto che

il Direttore sanitario, il Direttore U.O.C. Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Qualità e Performance di questa A.O.R.N. e la dirigente psicologa dott.ssa Suzana Simonova, hanno espresso il proprio parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

Considerato che

questa A.O.R.N. è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all'ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019 e ss.mm.ii.;

Letto

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che

- l'accordo produrrà i suoi effetti per una annualità dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi dell'art. 18, co 1, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà realizzato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019 e ss.mm.ii.;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

pertanto, poter procedere alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in psicologia;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione;
2. di stipulare convenzione, con il predetto ateneo, per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curricolare in psicologia presso questa A.O.R.N.;
3. di approvare l'allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane ed all'ateneo stipulante.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Visto il D.L. n. 293 del 16 maggio 1994 convertito, con modificazioni, nella Legge 15/07/1994 n. 444 e s.m.i.

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto ateneo, per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curricolare in psicologia presso questa A.O.R.N.;
3. **APPROVARE** l'allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane ed all'ateneo stipulante.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ E ENTI ESTERNI PER TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

(ai sensi della L. 163/2021 e dei D.Interm. 567 e 564 del 2022)

Tra

L'Università degli Studi di Salerno, codice fiscale 80018670655, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento pro tempore prof.ssa Paola Aiello, nata a Caserta il 23/08/1969 e domiciliata per la carica rivestita presso il Dipartimento, alla Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA), pec: ammicent@unisa.it

e

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta codice fiscale/partita I.V.A. n. 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale dott. Gaetano Gubitosa nato in Benevento il 15/11/1970 per le sue funzioni domiciliato presso la sede della medesima azienda via Palasciano s.n. Caserta di seguito denominata, per facilità di lettura, "Ente";

Visti:

- la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

- la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- delle Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Tavolo Ordine-Università in data 24 ottobre 2022, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Secondo l'Art .2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e

supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità territoriali, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno dell'ordinamento didattico, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche utili alla raccolta di informazioni e delle dimensioni psicologiche atte ad effettuare l'analisi dei casi e dei contesti;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Durata:

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, pari a 350 ore complessive, da svolgere anche per frazioni di esse, presso Enti esterni convenzionati.

La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

b) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Il/la tirocinante è tenuto/a a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell'allegato sulle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 4.

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 3 - Requisiti e obblighi dell'Ente

L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
- 3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;

Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;

L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.

L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione)

Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale attesta la frequenza ed esprime una valutazione sulle competenze acquisite dal tirocinante-studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo».

Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;

- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/ organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico- -strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

L'università dichiara di aver portato a conoscenza gli studenti che svolgeranno la formazione le clausole di cui al presente articolo e si sostituisce ad essi in caso di

violazione delle stesse, assumendosi la responsabilità oggettiva della condotta non conforme alle regole del presente accordo.

Art. 6 – Progetto formativo individuale

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dall'Università un Progetto Formativo, contenente il Programma di TPV, in cui sarà indicato:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutor;
- c) il periodo di svolgimento del TPV;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del TPV;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- f) settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento;
- g) gli obblighi del tirocinante.

Il progetto formativo individuale dovrà essere redatto ai sensi del regolamento per la frequenza e i tirocini dell'Ente vigente al momento dello svolgimento dell'attività formativa.

Art. 7 – Modalità per la presentazione delle domande di TPV

La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali dell'Università degli Studi di Salerno e della Struttura Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata, per l'Università degli Studi di Salerno, al Presidente pro tempore del Consiglio Didattico di Scienze della Formazione per l'Inclusione ed il Benessere del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, professore Mauro Cozzolino.

Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno, pertanto, essere trasmessi – prima dell'inizio dell'attività di TPV – tramite e-mail al professore Mauro Cozzolino (e-mail: mcozzolino@unisa.it), per l'approvazione e per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 8 – Modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione

Al termine del TPV, il/la tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, al referente dell'Università incaricato alla loro raccolta e verifica. Tale libretto riporterà, giorno per giorno, con indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di termine, una breve descrizione delle attività svolte e dovrà essere sottoscritto dal/la tutor.

Inoltre, al termine del TPV (entro e non oltre 7 giorni dal termine dello stesso), spetta al/la tutor trasmettere autonomamente attraverso specifico modulo disponibile online, una valutazione inerente le competenze sviluppate dal/la tirocinante. Tale valutazione si conclude poi con un giudizio di idoneità/non idoneità sottoscritto dal/la tutor,

premessò che l'ìdoneità può essere attribuita soltanto nel caso in cui la valutazione a tutte le macro-aree di competenza previste sia almeno sufficiente.

Art. 9 – Coperture assicurative

L'Università assicura i tirocinanti per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali polizze assicurative saranno indicate nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore ed a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno.

Eventuale rinnovo dovrà essere manifestato in maniera espressa da ambedue le parti, anche dopo la scadenza suindicata.

Art. 11 – Clausole finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Data (e) firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Per l'Università di Salerno
prof.ssa Paola Aiello

Per AORN Sant'Anna e San Sebastiano
dott. Gaetano Gubitosa